

INTRODUZIONE

Le riforme che hanno caratterizzato gli anni novanta, con una forte accelerazione nel 1997 e nel 1998, hanno profondamente inciso sull'organizzazione e sull'attività del nostro sistema amministrativo, innovandolo sostanzialmente ed avvicinandolo agli *standard* dei Paesi più avanzati.

E' ora necessario che queste trasformazioni si consolidino e diventino le fondamenta di una nuova cultura dell'amministrare, promossa e condivisa dai cittadini, dalla classe politica, dalle istituzioni, dalla dirigenza, da tutti gli operatori delle amministrazioni.

La Relazione al Parlamento riferita al biennio 1998-1999, anche per tali motivi, rappresenta un punto di cerniera tra la fase di preparazione e definizione dei processi innovativi e quella del cambiamento effettivo.

Essa incentra la sua attenzione su alcuni grandi nodi considerati strategici per gli anni successivi, quali il completamento del processo di riforma, il *management* e l'innovazione tecnologica nella P.A., la comunicazione pubblica e la formazione delle risorse umane.

La riforma ormai investe non solo i principi, le regole, i procedimenti, l'organizzazione, i controlli, il rapporto di lavoro di dirigenti e dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ma anche i modelli di gestione, nell'ambito di progetti di cambiamento complessivo.

In questo contesto la scelta di presentare al Parlamento una relazione, un documento illustrativo dell'attività dell'amministrazione pubblica che abbracci il biennio 1998-1999 appare la più rispondente a cogliere il reale grado di assorbimento delle riforme, desu dall'analisi di indicatori e dati riferiti ad un arco di tempo non ristretto, idoneo ad evidenziare le dinamiche tendenziali di fenomeni in continua evoluzione.

Il processo di riforma avviato con le leggi 15 marzo 1997, n.59, 15 maggio 1997, n.127 e con i decreti legislativi di attuazione, non rappresenta certo il primo intervento di riforma amministrativa avviato nel nostro paese.

Il disegno di
riforma
amministrativa

A differenza dei precedenti interventi, tuttavia, il conferimento di compiti e funzioni, la riorganizzazione amministrativa e la riforma del pubblico impiego non sono state considerate separatamente, ma hanno formato oggetto di un unico disegno organico.

Il conferimento di funzioni è stato considerato lo strumento per dare il via ad un nuovo assetto di rapporti non solo fra Stato, regioni ed enti locali, ma anche come paradigma ordinatore dei rapporti fra lo Stato, le formazioni sociali ed i cittadini, sulla base del principio di sussidiarietà.

Ciò ha comportato, accanto ad una redistribuzione delle funzioni fra Stato e territorio in senso verticale, anche una revisione del concetto di Stato sociale, nell'accezione di Stato non più erogatore ed accentratore di generalizzate funzioni pubbliche, ma ente che mantiene a sé le funzioni pubbliche essenziali, dismettendo quelle che con più efficienza possono essere svolte da altri soggetti.

La semplificazione amministrativa, nella visione del disegno di riforma, ha il compito di rivedere i meccanismi di realizzazione di attività o servizi pubblici, intervenendo radicalmente sui procedimenti amministrativi, al fine di renderli più efficaci e consentire l'allineamento dell'Italia ai livelli di qualità e di efficacia dell'azione amministrativa raggiunti dai più avanzati Paesi europei.

La riorganizzazione del lavoro pubblico si pone come elemento strategico per la realizzazione della riforma.

Il rinnovo dell'apparato pubblico e la sua rispondenza ai principi della trasparenza, dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità non poteva non considerare il rapporto con i propri dipendenti, al fine di dotarli di poteri e strumenti che consentano di trasferire in azione quotidiana i principi indicati.

L'estensione al settore pubblico della contrattazione collettiva in essere per il lavoro privato, la completa privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti e della dirigenza, l'introduzione di misure per la valutazione dei risultati, insieme ad una maggiore flessibilità nelle forme contrattuali di lavoro, accompagnati da un robusto ricorso alla formazione, sono strumenti significativi ed essenziali per trasformare la burocrazia in un elemento propulsore della società.

Gli evidenziati obiettivi danno certezza dell'importanza della riforma avviata, anche se non può non evidenziarsi come il disegno normativo, proprio in ragione della sua notevole estensione e della sua portata innovativa, può trovare ostacoli tali da frenare il cammino della sua concreta implementazione.

Elementi di criticità possono essere costituiti: dal limite proprio di una riforma "a Costituzione invariata"; dalla difficoltà di cambiare propensione ed atteggiamenti culturali consolidati; dalla preparazione della classe politica, con particolare riferimento a quella locale, chiamata ad avviare, attraverso gli indirizzi, le direttive, gli obiettivi da dare alla dirigenza, quel circuito virtuoso che si ricava dalla legislazione di riforma e che impone di trasformare le strategie politiche in indirizzi di azione amministrativa.

Lo sforzo maggiore, in massima parte ormai prodotto, deve proseguire con un'opera incisiva di promozione e di sostegno sul territorio, che sviluppi un continuo confronto emulativo e che rafforzi gli interventi anche sul versante della riqualificazione delle risorse umane.

CAPITOLO I

IL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI RIFORMA

IL BIENNIO 1998-1999 E IL COMPLETAMENTO DELLE RIFORME DEGLI ANNI '90

Il 1997 è stato l'anno in cui il disegno complessivo della riforma della P.A. è stato delineato in tutta la sua portata: le prime due leggi "Bassanini" (15 marzo 1997, n. 59 e 15 maggio 1997, n. 127) hanno tracciato l'architettura complessiva di un rinnovato assetto istituzionale dei pubblici poteri.

Il 1997 e le
leggi Bassanini
n. 59 e n. 127

Essa, da un lato, ridisegna i compiti e le strutture dello Stato-ordinamento, dall'altro, rifonda su un esteso trasferimento di funzioni il rapporto fra organismi centrali e sistema delle autonomie e, da ultimo ma non per ultimo, riforma radicalmente il rapporto stesso fra pubblici poteri e cittadini adottando misure rilevanti per lo snellimento delle procedure e per una complessiva democratizzazione dell'attività amministrativa.

Nel biennio 1998-1999 tale disegno è stato portato ad ulteriori conseguenze e ha trovato una sua prima, estesa attuazione.

In tal senso si muovono i decreti di attuazione emanati dal Governo ai sensi dell'articolo 1 della legge delega n.59/97, tre decreti legislativi di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali: il d.lgs. n. 143 del 1997 in materia di agricoltura; il d.lgs. n. 469 del 1997 in materia di mercato del lavoro ed il d.lgs. n. 112 del 1998 in materia di sviluppo economico e attività produttive, di territorio, ambiente e infrastrutture e servizi alla persona e alla collettività, nonché due decreti legislativi che, oltre al conferimento di funzioni, operano una riforma di settore, emanati ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge delega: il d.lgs. n. 422 del 1997 in materia di trasporto pubblico locale e il d.lgs. n. 114 del 1998 in materia di commercio.

In particolare, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ("Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59") - aggiornato dai decreti legislativi n.279 e n.443 del 1999 e, da ultimo, dalle leggi n.340 e n.388 del 2000 - ed i relativi provvedimenti attuativi hanno comportato un passo deciso sulla via del superamento del c.d. "sistema binario" che aveva ispirato tanta parte della politica regionale italiana dalla Costituzione fino agli inizi degli anni novanta.

Per un'esauriente rassegna di tutti i provvedimenti attuativi si visiti la banca dati sul federalismo amministrativo sul sito internet della funzione pubblica www.decentramento.it.

Tranne le specifiche materie trattate, per diversi motivi, negli altri decreti, il decreto 112 del '98 fornisce dunque il quadro complessivo della ripartizione delle competenze tra Stato, regioni e enti locali sulla base delle indicazioni e dei principi contenuti nella legge di delega.

Le funzioni da mantenere allo Stato e quelle che, con elencazione esemplificativa, vengono trasferite alle regioni sono indicate, anziché secondo la tradizionale partizione per ministero competente, per grandi aree funzionali: 1) sviluppo economico e attività produttive, 2) territorio, ambiente ed infrastrutture, 3) servizi alla persona e alla collettività, in armonia con i criteri di delega, contenuti nel Capo II, per la riforma dell'amministrazione centrale, volti a superare la frammentazione delle competenze e ad evitare le duplicazioni funzionali, anche accorpendo strutture ministeriali.

Il termine "conferimento", utilizzato nel testo normativo, fa riferimento a ipotesi diverse: il trasferimento alle regioni di funzioni e compiti relativi alle materie per le quali le regioni hanno potestà legislativa a norma dell'art. 117 Cost.; la delega alle regioni, ai sensi dell'art.118 Cost., di funzioni e compiti esercitati dallo Stato relativi a materie non previste dall'art. 117 Cost.; l'attribuzione di funzioni e compiti agli enti locali ai sensi degli artt. 128 e 118, Cost. Si supera così il parallelismo tra funzione legislativa e funzione amministrativa e si tende a raggiungere, attraverso la delega, il massimo decentramento possibile a Costituzione invariata.

Il conferimento
alle Regioni e
agli enti locali

Il disegno tende, inoltre, ad assicurare l'attuazione dell'art.118 (3°co) della Costituzione ("La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative, delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici."), attraverso la previsione di apposite leggi regionali e di interventi sostitutivi del Governo in caso di inerzia da parte delle regioni.

L'individuazione delle funzioni e dei compiti da trasferire avviene in modo innovativo rispetto ai precedenti interventi di decentramento, procedendosi all'elencazione tassativa delle materie mantenute alla competenza dello Stato ed intendendo conseguentemente trasferite alle regioni tutte quelle residue.

Il conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, quali, fra gli altri, quelli di programmazione, di vigilanza, di accesso al credito, di polizia amministrativa, nonché l'adozione di provvedimenti urgenti previsti dalla legge.

Il legislatore ha anche stabilito che in nessun caso le norme del decreto legislativo n. 112/98 possano essere interpretate nel senso della attribuzione allo Stato, alle sue amministrazioni o ad enti pubblici nazionali, di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque attribuiti alle Regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

Le Regioni possono, sia pur limitatamente, intervenire nei processi decisionali comunitari e possono dare diretta attuazione a regolamenti e direttive nelle materie di loro competenza.

Il conferimento è, peraltro, effettuato "nell'osservanza del principio di sussidiarietà" (ai sensi dell'art. 1, co. 2, l. n. 59 del 1997), inteso come opzione per la massima possibile vicinanza dell'amministrazione al cittadino, secondo modalità implicanti attribuzione di "responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati" (art. 4, co. 3, lett. a), l. n. 59/97).

Al fine di poter procedere in modo concertato con gli enti locali al riordino delle competenze e dei poteri, e alla conseguente riallocazione delle risorse, molte Regioni hanno costituito conferenze permanenti o altri organismi di concertazione con gli enti locali.

Appare utile in tal senso esaminare la scheda che segue, di fonte Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, aggiornata al gennaio 2000, sullo stato di attuazione del cd federalismo concertato.

Regione	Nome organismo e atto istitutivo	Compiti	Composizione	Totale soggetti coinvolti	Riunioni
Abruzzo	Conferenza Permanente Regione-Enti locali - istituita con L.R. n. 21/1996 e successive modificazioni ed integrazioni (L.R. 72/1998; L.R. 111/1998; L.R. 11/1999)	Formula pareri e proposte agli organi della Regione su provvedimenti e iniziative concernenti le Autonomie locali	Pres. Regione, Ass.re agli EE.LL., Pres. Reg. dell'Anci, Upi e Uncem, Pres. delle Prov., Sindaci capoluoghi prov., Pres. delle Com. Montane con più residenti nell'ambito di ciascuna Provincia	15	Dal 1996 al 1998 si sono svolte 7 riunioni. In seguito all'emanazione delle Leggi Bassanini si è registrato un aumento dell'attività della Conferenza (dal 1998 ad oggi 19 riunioni) dovuto alla deliberazione delle leggi regionali di attuazione. I pareri sono espressi in 1° convocazione a magg. dei componenti, in 2° convocazione a magg. dei presenti e riportati nel verbale.
BASILICATA	Conferenza Permanente delle Autonomie istituita con L.R. n. 17/96 (il ruolo della Conferenza è richiamato nella l. 7/1999)	Esprime indicazioni e pareri sui progetti di riordino funzioni degli Enti locali	Pres. Regione, Pres. Reg. Anci, Upi e Uncem, 5 Amministratori designati dalla Federazione Lucana delle Associazioni autonomistiche	9	L'attività della Conferenza è stata sempre piuttosto intensa. Dal 1996 si sono svolte 17 sedute con una intensificazione nei periodi di approvazione delle Leggi regionali di attuazione delle Leggi Bassanini. Il parere espresso dalla Conferenza, riportato nel verbale della seduta, è frutto di intesa con le autonomie locali
CALABRIA	Conferenza Regione-Autonomie locali prevista dal P.d.l. in attuazione del DLgs 112/1998 in attesa di esame da parte della comm. consiliare competente. Con delibera di Giunta del 2/3/1999 sono stati istituiti un Tavolo tecnico di concertazione e un Comitato speciale consultivo per i problemi delle aut. loc. non ancora insediati.	Formula proposte, sancisce intese, esprime pareri su temi concernenti le autonomie locali	Pres. Regione, Pres. delle Province, Sindaci dei comuni capoluogo e dei comuni non capoluogo con più di 50.000 abitanti; 8 sindaci di comuni non capoluogo con meno di 50.000 abitanti di cui almeno 2 sindaci presidenti di comunità montane		
Campania	Conferenza permanente Regione Autonomie locali istituita con L.R. 26/1996	ha compiti di studio, informazione e consultazione sulle problematiche inerenti enti locali; esprime parere preventivo sul piano di sviluppo e sui piani di riparto annuali e triennali	Membri della Giunta; Presidenti delle Province; Sindaci delle città capoluogo di provi.; 2 sindaci di città medie indicati dall'Anci; 2 sindaci o pres. di com. mont. indicati dall'Uncem; 2 sindaci di comuni delle isole indicati dall'Ancim; 3 rappresentanti delle assoc. delle autonomie della Campania		La Conferenza seppure istituita nel 1996 si è insediata nel 1999 riunendosi in due occasioni.
Emilia Romagna	Conferenza Regione-Autonomie locali istituita con la L.R. 3/1999. In precedenza era istituita una Commissione di concertazione con la Giunta che ha espresso pareri sui P.d.L. di attuazione alle Leggi Bassanini.	Formula proposte su temi di interesse delle autonomie locali; esprime pareri, promuove e sancisce intese sulle materie riguardanti gli enti locali e sugli atti generali di programmazione regionale	Pres. Regione, Ass.ri competenti nelle materie poste all'o.d.g., Pres. delle Prov., Sindaci Comuni Cap., Pres. delle assoc. intercomunali con più di 50.000 abit., 13 sindaci di comuni non capoluogo con meno di 50.000 abit.	36	La Conferenza insediata a settembre 1999 si è riunita in 5 occasioni. Nel settembre 1999 si è dotata di un regolamento interno. I pareri, approvati con il consenso della maggioranza dei componenti, sono trascritti nel verbale della seduta
(continua)					

Regione	Nome organismo e atto istitutivo	Compiti	Composizione	Totale soggetti coinvolti	Riunioni
LAZIO	Conferenza permanente Regioni Autonomie locali istituita con la L.R. 14/1999. In precedenza operava la Conferenza Regione-Autonomie locali istituita con L.R. 4/97 soppressa con la legge istitutiva della nuova conferenza.	Esprime pareri in materia di proposte degli strumenti regionali di programmazione socio-economica e territoriali, modifiche territoriali, conferimento di funzioni agli EE.LL.	Pres. Regione , Ass.re Affari Ist., Pres. reg. Anci, Upi e Uncem, Pres. delle Prov., Sindaci Comuni capoluoghi di Prov., 5 Sindaci designati Anci, 2 Pres. di Comunita' mont. designati dall'Uncem, Pres. Reg. Lega Autonomie Locali, Pres. e Vice Pres. Commissione consiliare competente Affari Istituzionali	26	La Conferenza permanente Regione-Autonomie locali non si è ancora riunita (1° riunione 31/1/2000). La soppressa Conferenza , concepita come una commissione consiliare (espressione del parere senza votazione), si è riunita in 10 occasioni occupandosi dei P.d.L. regionali di attuazione alle leggi Bassanini.
Liguria	Conferenza Permanente Regione-Autonomie istituita con L. 16/97	Esprime pareri e proposte su attuazione L. 142/90 e disposizioni di conferimento funzioni e compiti a EE.LL.	Pres. Regione, Pres. Prov., sindaci Comuni con Pop. superiore a 15.000 ab., 10 Sindaci Comuni con pop. inferiore a 15.000 ab., 4 Pres. Comunita' Mont. e Presidenti delle Camere di Commercio	33	Dal 1997 ad oggi la Conferenza si è riunita in 16 occasioni pronunciandosi su tutti i P.d.L. reg. d attuazione alle leggi Bassanini. I pareri sono espressi con votazione a maggioranza dei presenti e riportati nel verbale della seduta.
Lombardia	Conferenza regionale delle Autonomie locali istituita con la L.R. 1/2000. In precedenza era istituito un Tavolo delle Autonomie presso la Giunta regionale che ha svolto una intensa attività di raccordo con le autonomie locali.	Formula proposta ed esprime pareri sui progetti di legge prima dell'approvazione da parte della Giunta in attuazione del d.lgs. 112 nonché sul doc. di prog. fin.; promuove accordi tra Regione ed AA.LL.	Pres. regionali Anci, Upi, Uncem e Unioncamere, Pres. Prov., Sindaci capoluoghi di Prov., 8 Sindaci con pop. superiore a 15.000 ab., 12 Sindaci con pop. inferiore a 15.000 ab., 4 Pres. Comunita' Mont., Pres. Camere di Commercio, industria e artig., 3 Rettori delle Università lombarde, 3 rappres. delle autonomie scolastiche	40	La Conferenza non si è ancora insediata
Marche	Conferenza Regionale delle autonomie istituita con L.R. n. 46/92. Comitato d'Intesa Regione-Anci-Upi-Uncem-Aiccre istituita con L.R. 20/95, convocati entrambi ai fini della elaborazione delle P.d.l. di attuazione della L. 59/97	La Conferenza partecipa alla formazione e all'attuazione di strumenti di programmazione esprimendo pareri obbligatori sul bilancio, su atti di programmazione e sulle principali proposte di legge riguardanti gli enti locali. Il Comitato favorisce il concorso degli EE.LL. alla determinazione politica regionale	Pres. Regione, componenti Comitati esecutivi delle Conferenza Prov. delle Autonomie; Il Comitato e' composto dal Pres. Regione, Pres. Cons. Reg., 3 rappresentanti Anci, 3 dell'Upi, 2 dell'Uncem e 1 rappresentante dell'Aiccre, 1 rappresentante della lega delle autonomie locali	13 12	La Conferenza regionale delle autonomie ha svolto una intensa attività che è andata aumentando con l'esame dei P.d.L. reg. di attuazione delle Leggi Bassanini (periodo 1998/2000 38 sedute). I pareri espressi in Conferenza, solitamente con la forma dell'intesa, raramente con la votazione, sono riportati nel verbale della seduta. Il Comitato, organo di raccordo presso la Giunta, si è riunito sin dalla sua istituzione con cadenza periodica pressochè costante.
MOLISE	Conferenza Regionale delle autonomie locali istituita con la L.R. 34/1999	Formula proposta e pareri sulle linee generali della normativa regionale e sulle proposte di legge e gli atti generali riguardanti gli ee.ll.	Pres. Regione, Ass. Reg. agli EE.LL., Pres. delle Province, 1 Pres. di Comunità montana designato dalla deleg. reg. UNCEM, sindaci dei comuni capoluogo, di prov.; 3 sindaci designati dalla sez. reg. ANCI; pres. reg. ANCI, UNCEM, UPI.	13	La Conferenza non si è ancora insediata
(continua)					

Regione	Nome organismo e atto istitutivo	Compiti	Composizione	Totale soggetti coinvolti	Riunioni
PIEMONTE	Conferenza permanente Regioni e AA.LL. istituita con la L.R. 34/1998	Esprime pareri o proposte sui D.d.I. e P.d.I. sugli atti relativi a conferimento di funzioni e compiti a EE.LL. nonché su quelli che incidono sul sistema regionale delle AA.LL.	Pres. Regione, Pres. province, Sindaci delle città capoluogo di Prog, 8 Pres. delle Com. Mont. designati dalla Conf. dei Pres. delle Com. Mont., 2 Sindaci per ogni provincia, Pres. di Unioncamere, Pres. Reg. di ANCI, UPI, UNCEM, Lega delle Aut. Loc. e delle consulta unitaria dei piccoli comuni del Piemonte	47	La Conferenza insediatasi a Maggio 1999 si è riunita in 10 occasioni. Si è espressa su tutti i P.d.L. regionali di attuazione delle Leggi Bassanini. L'espressione del parere avviene, di regola, in aula in forma orale, più raramente attraverso la redazione di un documento.
PUGLIA	Esiste una P.d.I. istitutiva di un Consiglio delle Autonomie locali al momento però non sono operative e/o istituzionalizzate forme di concertazione con gli EE.LL.	Coordina e promuove le intese e gli accordi con le autonomie locali; è dotato di iniziativa legislativa	Pres. Prov., Sindaci dei com. capoluogo di prov., 50 sindaci eletti nei comuni della regione	60	
Toscana	Tavolo di concertazione per il patto e lo sviluppo occupazionale sottoscritto il 28/8/1998 Consiglio delle Autonomie Locali istituito con L.R. n. 22 del 21/4/98	Esprime osservazioni sul DPEF, leggi di bilancio, piani regionali di sviluppo, leggi di programmazione, leggi sulle attività produttive, sui fondi comunitari; si esprime anche sulle riforme istituzionali e sul decentramento. Il Tavolo può essere convocato dalla Giunta su specifiche questioni che si ritiene necessario concertare. Esprime parere obbligatorio sulle P.d.I. relative a determinazione o modifica del riparto competenze fra Regione e EE.LL. Esprime osservazioni sugli atti generali di programmazione regionale.	Pres. Reg. e componenti la Giunta reg., rappresentanti delle parti sociali: cgil, uil, cisl, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Lega delle Cooperative, Associazioni di categoria, rappres. anci, upi, uncem. Il Tavolo è integrato dall'autorità ambientale, da un rappres. delle assoc. ambientaliste, e un rappres. della Commissione Pari opportunità qualora si tratti di concertare su programmi concernenti fondi strutturali Sindaci Comuni capoluogo Prov., Pres. Prov., Pres. Reg. Anci, Upi e Uncem, 13 componenti consigli comunali con pop. inferiore a 15.000 ab., 12 componenti consigli comunali con pop. superiore a 15.000 ab., 2 Pres. Com. Mont.	18 + i componenti la Giunta (+3) 50	Il Tavolo di concertazione, istituito presso la Giunta, si riunisce, secondo il calendario dei lavori, in almeno 2 sessioni annuali. In considerazione del ruolo altamente collaborativo e di coordinamento che l'organo ha raggiunto le sedute sono andate aumentando nell'anno 1999 (16 sedute). Il Consiglio delle autonomie locali, istituito presso il consiglio regionale, ha rivolto un'attenzione particolare agli atti regionali concernenti il nuovo assetto delle funzioni amministrative conseguenti alla riforma Bassanini. Il ruolo propositivo di questo organo è rappresentato dal grado di accoglimento degli esiti delle pronunce da parte del Consiglio regionale che si attesta al 60/65%.
UMBRIA	Consiglio delle autonomie istituito con la L.R. 34/1998	Formula proposte e pareri alla Giunta sugli schemi di legge relativi al conferimento di funzioni e di compiti amministrativi agli enti locali e su ogni altro tema riguardante le aut. locali	Pres. Regione, Assessore enti locali, Pres. prov, 3 cons. prov. pg, 2 cons. prov. tr, sindaci dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abit, 10 sindaci dei restanti comuni, 2 pres. delle comunità montane designati dall'Uncem reg.	32	Il Consiglio si è riunito dalla sua istituzione in 10 occasioni. I pareri deliberati a maggioranza dei presenti, sono redatti in forma scritta
Veneto	Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali istituita con L.R. 20/1997	Organo consultivo della Regione; formula proposte e pareri su questioni Legge 142/90 e proposte relative a AA.LL. da trasmettere alla Conferenza Stato-Regioni, Stato-Città e al Comitato delle Regioni.	Pres. Regione, Ass.re Reg. competente in materia o.d.g., 2 Consiglieri designati dal Consiglio Reg., 2 Rappresentanti Upi, 5 Anci e 1 Uncem, 3 rappresentanti designati dalle associazioni delle autonomie del Veneto.	15	La Conferenza permanente Regione Autonomie locali si è riunita dal 1997 ad oggi in 15 occasioni pronunciandosi su tutti i P.d.L. di attuazione delle Leggi Bassanini. Nel gennaio del 1998 la Conferenza si è dotata di un regolamento interno. I pareri, deliberati a maggioranza sono redatti in forma scritta

Fonte: Conferenza permanente Stato-Regioni

Nell'ambito della riforma sono stati ridefiniti altresì gli strumenti di concertazione tra Stato, Regioni ed enti locali.

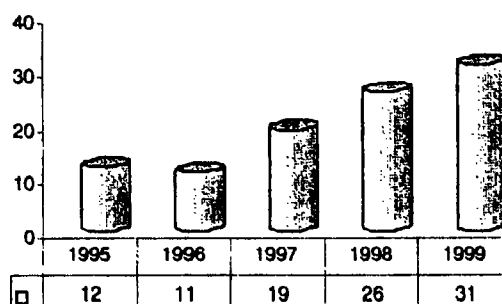
La disciplina delle Conferenze (Stato-Regioni, Regioni-Città, Unificata) ha trovato un proprio assetto con l'emanazione (nell'agosto del 1997) del d.lgs. n. 281 ("Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali").

Il decreto in parola ha individuato nella Conferenza Unificata il luogo deputato a svolgere funzioni consultive, di raccordo, di scambio di dati e informazioni in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunità montane debbano esprimersi su un medesimo oggetto.

I primi dati disponibili circa il numero di riunioni e di affari trattati danno già una misura del dinamismo del nuovo soggetto nell'attività istituzionale.

Il grafico accanto mostra il numero di sedute che la Conferenza Stato-Regioni ha tenuto nel periodo 1995-1999: nel biennio 1998-99 si sono tenute 57 sedute nel corso delle quali, come illustra il grafico seguente, sono stati affrontati 616 argomenti ed adottati 455 atti.

Attività della conferenza Stato-Regioni
numero di sedute nel quinquennio 1995-99



Attività della Conferenza Stato-Regioni nel quinquennio 1995-99:
Argomenti trattati ed atti approvati

